

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI 60 BORSE DI STUDIO

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

VISTA la L. 18 febbraio 1989, n. 56, “*Ordinamento della professione di psicologo*” e ss. mm. e ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss. mm. e ii.

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti in materia di dati personali” e ss. mm. e ii.;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi n. 20 del 5 settembre 2014;

Indice una procedura comparativa, per l'assegnazione di 60 borse di studio per un importo pari a Euro 5.000,00 ciascuna, nel rispetto delle seguenti modalità.

Art. 1

Oggetto

1.1 E' indetta una procedura comparativa per il conferimento da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (C.F. 97107620581) di 60 borse di studio da euro 5.000,00 ciascuna.

1.2 Le borse di studio saranno assegnate ai soggetti vincitori che avranno presentato il progetto ritenuto idoneo ed inserito nelle graduatorie formate dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 7 che segue.

1.3 A tale scopo, l'attività richiesta al candidato consiste nel presentare un progetto inerente un intervento psicologico di utilità sociale innovativo ed originale, rivolto a problematiche emergenti per le quali l'intervento sia da ritenersi necessario ed utile.

Art. 2

Attribuzione borse di studio

2.1. Le borse di studio messe a bando sono 60, di cui 1 riservata espressamente ad un progetto realizzabile nell'ambito delle competenze normativamente riservate agli iscritti alla Sezione B dell'Albo, presentata da uno o più soggetti iscritti alla Sezione B dell'Albo.

2.2 Le borse di studio saranno assegnate ai candidati considerati idonei sulla base della posizione nelle graduatorie finali formate dalla Commissione esaminatrice ed approvate ai sensi dell'art. 9, nel rispetto anche del criterio dell'assegnazione di almeno una borsa di studio ad un iscritto per ciascuno dei Consigli territoriali dell'Ordine.

2.3 Il soggetto proponente dovrà possedere le competenze necessarie per portare a compimento il progetto presentato.

Art. 3

Requisiti di ammissione

3.1 Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo degli Psicologi;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) adeguata conoscenza della lingua italiana.

3.2 I requisiti prescritti dal presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione previsto dall'art. 4 dell'Avviso e devono permanere al momento del conferimento della borsa.

3.3 Non possono accedere alle procedure di selezione per il conferimento delle borse di studio:

- a) coloro privi dei requisiti di cui al comma 3.1;
- b) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il conferimento della borsa di studio conferita dal Consiglio;
- c) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.

3.4 in caso di presentazione del progetto da parte di più soggetti o da parte di una STP (Società tra Professionisti) iscritta all'Ordine degli Psicologi, i predetti requisiti devono essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti del gruppo o della STP.

3.5 L'esclusione per difetto dei requisiti prescritti è comunicata tempestivamente all'interessato mediante PEC all'indirizzo comunicato dal candidato nella domanda di ammissione.

Art. 4

Domande di ammissione. Termine e modalità per la presentazione delle domande

4.1 Possono presentare domanda per l'assegnazione della borsa di studio tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 sia singolarmente, sia collettivamente, sia in forma associata in STP se iscritta all'Ordine degli Psicologi.

- 4.2 Ogni iscritto, anche se parte di un gruppo o di una STP, potrà presentare e/o partecipare ad un unico progetto.
- 4.3 Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso l'accesso all'Area Riservata agli iscritti nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale www.psy.it, compilando l'apposito modulo online, avendo cura di allegare tutta la documentazione ritenuta necessaria per la valutazione del progetto in formato pdf;
- 4.4 Le domande devono essere presentate entro il 27 febbraio 2015 termine che si considera perentorio.
- 4.5 Il Consiglio non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande di ammissione al concorso, per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, né eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

Contenuto della domanda

5.1 Il modulo online deve contenere:

- i. Autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, nella quale il candidato dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
- ii. Il progetto presentato dal candidato come da modulo online.

5.2 Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di effettuare accertamenti ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dai candidati, anche prima del termine della procedura stessa; a tal fine si potrà procedere ai controlli delle dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle domande di ammissione al bando, nonché sulla documentazione eventualmente prodotta.

5.3 Il Responsabile procede all'esclusione, ovvero alla revoca del conferimento della borsa di studio, dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o più requisiti previsti dall'avviso.

5.4 Dalla domanda deve risultare, a pena di esclusione, il recapito cui il Responsabile può indirizzare tutte le comunicazioni relative al bando che deve essere costituito da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

5.5 In caso di presentazione di istanze e atti in lingua straniera, deve essere allegata, a pena di esclusione, una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

5.6 Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni richieste dal presente articolo comporterà l'esclusione della domanda dalla procedura.

Art. 6

Esclusione dalla procedura

6.1 L'ammissione alla graduatoria avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

6.2 Oltre ai casi previsti nel precedente articolo, sono esclusi dalla procedura comparativa:

- a) i candidati la cui domanda di ammissione è presentata e/o pervenuta presso gli Uffici del Consiglio Nazionale oltre il termine stabilito dal precedente art. 4;
- b) i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione anche solo parzialmente priva degli elementi previsti dall'articolo precedente, ivi compresa l'indicazione dell'indirizzo PEC cui ricevere tutte le comunicazioni;
- c) i candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
- d) i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione dalla quale non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione.

6.3 L'esclusione dalla procedura è disposta dal Responsabile del Procedimento ed è comunicata per iscritto agli interessati al recapito dagli stessi indicato nella domanda.

Art. 7

Commissione esaminatrice

7.1 La commissione esaminatrice è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi che ne individua anche il Presidente ed è composta da cinque membri di cui due scelti tra i componenti effettivi del CNOP e tre scelti tra soggetti esterni al CNOP esperti nelle materie oggetto del presente Avviso.

7.2 Il Presidente della Commissione ne coordina i lavori e la rappresenta all'esterno ed è scelto tra i componenti effettivi del CNOP nominati.

7.3 Ai membri della Commissione esaminatrice verranno corrisposti i rimborsi spese, così come dichiarati a piè di lista, nonché un compenso da stabilirsi nel decreto di nomina.

7.4 la Commissione valuta i progetti in forma anonima, procedendo, solo successivamente alla valutazione definitiva, all'abbinamento con il nominativo del candidato proponente.

Art. 8

Criteri di attribuzione del punteggio

8.1 La Commissione valuta i soli progetti che trattino azioni e interventi di natura psicologica, escludendo quelli privi di tale requisito.

8.2 La Commissione dispone, complessivamente, di 90 punti da attribuire al progetto presentato dal candidato, secondo criteri così ripartiti:

1. Utilità sociale del progetto max. punti 30;
2. Originalità del progetto (es. grado di innovatività) max punti 30;
3. Realizzabilità del progetto (es. eventuali strumenti utilizzati, contesti socio-economici particolarmente ricettivi) max punti 30.

8.3 Il punteggio finale è dato dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti su ciascun criterio.

8.4 Il progetto è considerato idoneo se il punteggio attribuito è pari o superiore a 54/90 e se il punteggio attribuito per ciascuno dei criteri di cui al comma 8.2 è pari o superiore a 18/30.

Art. 9

Graduatoria

9.1 Espletate le operazioni di valutazione di cui all'articolo precedente, la Commissione esaminatrice forma 2 graduatorie di merito, di cui una riservata ai progetti presentati dagli iscritti alla Sez. B dell'Albo che trattino interventi nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3, comma 1-quinquies DL 105/2003, nelle quali vengono inseriti i soli nominativi relativi ai progetti considerati idonei, con l'indicazione della votazione complessiva di ciascun candidato attribuita sulla base di quanto disposto dall'art. 8.

9.2 A parità di punteggio dei vincitori inseriti nella graduatoria, è preferito il candidato più giovane di età e l'iscritto singolo rispetto alla STP.

9.3 Il Responsabile del Procedimento approva la graduatoria finale contenente i nominativi dei candidati risultati vincitori del bando e di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al bando. La graduatoria è immediatamente efficace.

9.4 In caso di rinuncia del vincitore, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di assegnare ad un altro candidato idoneo il posto reso disponibile, seguendo l'ordine della relativa graduatoria; si riserva altresì la facoltà di utilizzare la graduatoria entro un anno decorrente dalla data di approvazione.

9.5 La lista dei candidati risultati vincitori è comunicata direttamente agli interessati e pubblicata nel portale istituzionale del Consiglio (www.psy.it).

9.6 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 2.2 che precede, procede all'assegnazione delle 59 borse di studio (esclusa quindi quella riservata alla Sezione B dell'Albo) scorrendo la graduatoria approvata in modo da attribuire almeno una borsa di studio ad un iscritto per ciascuno dei Consigli territoriali dell'Ordine.

Art. 10

Stipula dell'atto di affidamento e modalità di corresponsione della borsa di studio

10.1 I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare singoli atti per l'assegnazione delle borse di studio.

10.2 L'importo, come determinato nell'art. 1.1 del presente avviso, verrà corrisposto al borsista in due soluzioni la prima pari a 3.000,00 euro entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di assegnazione di cui al comma precedente, la seconda di 2.000,00 euro al ricevimento della relazione finale.

10.3 Il borsista dovrà produrre dichiarazione di avvio di progetto, nonché relazione intermedia; al termine del progetto il borsista dovrà presentare una relazione finale nella quale esporrà il lavoro svolto e le relative valutazioni conclusive. In mancanza di tale relazione, su espressa intimazione del Responsabile del Procedimento, la borsa di studio potrà essere revocata, con contestuale restituzione al Consiglio Nazionale di quanto percepito.

10.4 Il tempo di realizzazione del progetto non potrà essere superiore ad un anno a far data dall'atto di assegnazione di cui al punto 10.1, salvo motivate richieste di proroghe da valutarsi a cura del Responsabile del procedimento; immotivati ritardi comporteranno la revoca della borsa di studio.

Art. 11

Tutela dei dati personali. Informativa sulla privacy

11.1 Ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria del Consiglio per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati per finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con il Consiglio a seguito dell'assegnazione della borsa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

11.2 L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, affiorare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consiglio titolare del trattamento.

11.3 Il borsista si assume tutte le responsabilità giuridiche circa la titolarità/originalità del progetto presentato, nonché dovrà consentire l'uso del progetto, degli strumenti utilizzati, dei risultati raggiunti da parte del CNOP a fini divulgativi.

Art. 12

Avvertenze. Responsabile del procedimento

12.1 Le informazioni relative alla procedura saranno reperibili nel sito internet www.psy.it e potranno essere altresì acquisite inviando specifico quesito all'indirizzo email presidenza@psy.it.

12.2 Nel rispetto della normativa vigente, la procedura di selezione dei borsisti si concluderà entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

12.3 Ai sensi degli art. 4 e ss. della L. n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Dott. Armodio Lombardo.

12.4 Il Consiglio non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse dal Consiglio stesso.